

**MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive:** Grazie Presidente. Il Consigliere ha fatto una serie di quesiti, sono sette quesiti. Non leggo la parte iniziale, perché anche la risposta è molto corposa, quindi, è a disposizione del Consigliere un fascicoletto, mi limito a leggere i riscontri che sono stati forniti dalla direzione. Ripeto, è una risposta molto complessa.

I riscontri sono stati riferiti dalla direzione sanità, in merito alla richiesta di revoca del Piano regionale, che sarebbe il primo quesito, di eradicazione della brucellosi e della TBC dalle bufale del casertano, adottato nel 2019, e all'auspicato ripensamento radicale della fase della diagnostica e prevenzione delle patologie fondato su un'efficace sistema di diagnostica di laboratorio, che consente una serie politica di prevenzione tesa da un lato a ridurre il rischio di introduzione dell'infezione negli allevamenti e dall'altro a riconoscere la presenza di dare rapidamente di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 del Question Time. Lo scorso 27 dicembre, il Ministro della Salute ha comunicato il proprio assenso alla proposta finale di Piano riguardante Approvazione del Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Regione Campania e in particolar modo all'allegato A del Piano "Misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi in Provincia di Caserta e a tutte le zone della Regione Campania identificate come aree cluster di infezione". Il nuovo Piano è stato elaborato sulla scorta delle osservazioni ministeriali e agli esiti del confronto con tutte le organizzazioni di categoria, in particolare, si è provveduto a modificare l'allegato A al Piano e nel nuovo Piano viene sottolineato che il raggiungimento degli obiettivi è correlato alla risoluzione delle criticità dei seguenti fattori condizionanti: 1) biosicurezza ambientale, gestione di canali di bonifica. I limitati interventi sui canali di scolo delle acque reflue, unita unicamente alla ridotta capacità dei Regi Lagni di far convogliare e defluire acque in mare, determinano, soprattutto nei periodi caratterizzati da elevata piovosità, copiosi allagamenti della superficie agricola e delle aziende non notevole aumento del rischio di diffusione degli agenti infettivi; 2) carenze strutturali delle aziende zootecniche ed eccessiva concentrazione delle stesse. Sono necessarie misure di sostegno, in particolare alle aziende che intendano ripopolare; 3) gestione dei ricorsi giudiziali proposti dai vari allevatori di aziende infette. I provvedimenti sospensivi cautelari, ottenuti dai tribunali amministrativi, nonché dal Consiglio di Stato, favoriscono la diffusione del patogeno nell'ambiente rappresentato, rappresentano, di fatto, un elevato rischio di diffusione dell'infezione per l'uomo e per gli animali non infetti in quanto, allo stato, le autorità competenti sono impossibilitate dal mettere in pratica tutte le misure previste necessarie per arginare la diffusione dell'infezione da brucella.

Inoltre, inserire un apposito allegato C che riguarda parametri aziendali strutturali, dotazioni aziendali impiantistiche, gestione degli affluenti, misure di biosicurezza ambientale e di stabilimenti. Nel Piano è anche previsto un capitolo che riguarda il rispetto delle tempistiche per la refertazione dei campioni per brucellosi ed uno relativo anche alle funzioni fondamentali della figura del veterinario aziendale.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi ed attuare misure correttive preventive, vengono previste le seguenti attività rivolte a monitorare l'andamento del nuovo Piano e verificare l'efficacia dei controlli ufficiali al fine di attuare misure correttive e preventive; un monitoraggio semestrale, nucleo coordinato dal Ministero della Sanità, costituito dai rappresentanti del Ministero della Sanità, Regione e Istituto Zooprofilattico, Osservatorio epidemiologico, veterinario, Centro nazionale di riferimento per le brucellosi, Centro

nazionale di riferimento per la TBC, Centro servizi anagrafi animali, Unina, Università di Napoli. Tale nucleo provvederà all'elaborazione ogni sei mesi di un report pubblico tale da rendere fruibile lo stato di avanzamento del piano a tutti gli stakeholders.

2) Monitoraggio mensile. Il nucleo coordinato dalla Regione Campania, costituito dai rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico, dall'OEV e dal CSN, Centro di riferimento regionale malattie animali e Centro regionale benessere animali;

per quanto attiene alla richiesta di dotarsi di un efficiente sistema di diagnostica da laboratorio, la Direzione Generale ha rinnovato quanto già sottolineato in occasione del precedente "question time". Il sistema e le modalità di diagnosi cui si ricorre in Regione Campania per l'eradicazione della brucellosi sono quelle prescritte dai Regolamenti comunitari, in particolare dal Regolamento europeo di sanità animale n. 429/2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, e da Regolamento delegato n. 689/2020.

Il nuovo Piano, in attuazione e nel rispetto delle norme comunitarie, prevede misure applicabili alle aree cluster di infezione per brucellosi e TBC e un approccio strategico diversificato nei vari territori, fondato sull'analisi del rischio, in ottemperanza a quanto definito dal Regolamento n. 429/2016 e dai relativi atti delegati. In particolare, la scelta delle metodiche diagnostiche è stata fatta in relazione al contesto epidemiologico e territoriale delle malattie prese in esame e, in riferimento a quanto riportato nel Manuale OIE e nei parametri dell'EFSA, in ottemperanza al Regolamento n. 635 del 2016. Il territorio della Regione Campania è così costituito da zone con diverso stato sanitario per brucellosi e TBC.

Per zona, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, del Regolamento n. 429/2019, deve intendersi l'area dell'intero territorio di una delle province campane che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche.

Solo il ricorso ai metodi di contenimento della malattia, prescritti dalle normative comunitarie, conduce alla concessione e al mantenimento dello status di indenne da malattia. Tutti gli altri metodi che non rientrano in questo elenco possono essere utilizzati solo secondo i dettati dell'OIE che le assumono solo per la conferma dei casi sospetti, come avviene anche per la brucellina.

A tale proposito, la nota di risposta della Commissione Europea che è interrogata circa l'apparente esclusione dell'uso della brucellina nei capi bufalini e bovini dal vigente Regolamento n. 689 del 2020 ha chiarito che l'uso non è escluso, ma non è riportato nella sezione citata in quanto, vista la sua scarsa sensibilità, non si può utilizzare come test individuale.

Il ruolo della brucellina nella diagnostica della brucellosi rimane quello che aveva nella precedente direttiva n. 64432, ovvero strumento di conferma e supporto per l'interpretazione dei test sierologici quando si ipotizzi una reazione sierologica falsa. Nel caso di infezione da brucella abortus, brucella melitensis e brucella suis, i metodi diagnostici riconosciuti per la concessione e il mantenimento dello status di aree indenni da malattia sono indicati dalle normative comunitarie a cui la Regione si è conformata. Tutti gli altri metodi esclusi dalla predetta classificazione possono essere utilizzati soltanto per la conferma dei casi sospetti secondo i dettati dell'OIE.

Sono posti a disposizione dei Consiglieri e a corredo e sostegno della ricostruzione operata le relative relazioni di verifica richieste dal Consiglio di Stato in occasione di più

ricorsi, effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità a riguardo della brucellosi e della tubercolosi.

C'è un fascicoletto che poi consegno al Consigliere.

Il Consigliere, poi, prosegue, chiedendo perché non viene attivato un vero sistema di autocontrollo, affidato agli allevatori, e perché non è consentito l'istaurarsi di un contraddittorio sulla verifica della correttezza degli esami diagnostici, concludendo con la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, ritenendo fallimentari i risultati finora raggiunti dall'istituita task force nella lotta alla brucellosi. Sono i punti 4, 5 e 7 del Question Time.

In merito all'autocontrollo, ad esso grande rilievo è dato nel nuovo Piano, le aziende, infatti, possono adottare piani di verifica in autocontrollo avvalendosi del veterinario aziendale.

Le azioni di autocontrollo riguardano i controlli batteriologici o molecolari su aborti; controlli batteriologici o molecolari su tamponi vaginali da eseguire sulle bufale entro 30 giorni dal parto, aborto e sul latte; controlli sierologici sul latte anche su singoli capi. La volontà di avvalersi dell'autocontrollo per lo svolgimento del Piano viene comunicato alle Asl territorialmente competenti che registrano lo stabilimento del veterinario in apposito elenco nel sistema informativo nazionale SANAN.

È in capo al detentore e al veterinario aziendale l'obbligo di notificare qualsiasi sospetto di presenza di malattia infettiva, ivi compreso il rilievo di aborti. I campioni vanno trasmessi all'Istituto Zooprofilattico sperimentale, il quale comunica al veterinario e all'Asl i risultati delle analisi. In caso di positività alle analisi di autocontrollo, i cui costi sono a carico dell'allevatore, esclusi quelli relativi alla consegna di matrici da aborti, l'Asl attiva il controllo ufficiale.

Riguardo la presenza di propri incaricati o il diritto alla controperizia sulle diagnosi effettuate, il Ministero della Salute, in riscontro a specifico quesito posto dalla Regione Campania ha chiarito: il Regolamento europeo 625 del 2017 relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare, che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, all'articolo 2, paragrafo 2, definisce le altre attività ufficiali come attività diverse da controlli ufficiali che sono effettuate dalle autorità competenti, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattia animali o di organismi nocivi per le piante; a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali o organismi nocivi delle piante e a eradicare tali malattie animali o organismi nocivi a rilasciare autorizzazione o approvazione e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

Per le attività ufficiali non è riconosciuto il diritto alla controperizia.

Pertanto, poiché l'attività diagnostica eseguita dalla Regione è da rinvenirsi tra le altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 35 del richiamato Regolamento europeo, riguardo ad esso, il diritto alla controperizia non trova riconoscimento.

Conclusivamente, è da evidenziare infine che il mandato della task force di cui si syndaca l'operato, si è concluso il 21 luglio 2021, come prescritto dalla delibera di Giunta regionale 337 del 2020.

C'è il fascicolo a disposizione.